



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

PALERMO

ORDINANZA

(Regolamento di disciplina del Servizio Integrativo Antincendio)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Palermo:

- VISTI** gli articoli 17, 30, 50, 62, 65, 68, 81 e 193 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 59, 79, 83 e 88 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 recante *“organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”* ed in particolare gli articoli 8, lett. c), 9, 10, 11 e 12;
- VISTA** la Legge 08 dicembre 1970, n. 996 recante *“Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità”* - Protezione civile;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1973, n. 850 di *“aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”* e successive modifiche e visto, in particolare, l'art. 20 in materia di esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi e di accertamento dei relativi requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica;
- VISTA** la Circolare prot. n. 520524 in data 22 maggio 1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, in materia di *“Protezione civile e servizio antincendi [...] negli ambiti portuali e zone limitrofe – Servizi ausiliari”*;
- VISTA** la circolare n. 17 - Titolo Porti, Serie VII in data 30 maggio 1978 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale del Demanio e dei Porti, contenente disposizioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi del personale destinato ad espletare il servizio integrativo antincendio;
- VISTA** la legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii., recante *“Riordino della legislazione in ambito portuale”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e ss.mm. e ii. recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e ss.mm. e ii., recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e*

trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”,

- VISTI** la Circolare n. DEM/3/238 in data 3 marzo 2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione delle Infrastrutture per la navigazione e del Demanio Marittimo, ed il Dispaccio n. 55697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadiscono la titolarità del servizio integrativo antincendio nei porti in capo all'Autorità Marittima, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di polizia e sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 recante il *“Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;
- VISTO** l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante *“Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*, come modificato dai Decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Dispaccio n. M_IT-PORTI/13683 in data 25 ottobre 2012, esteso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con Dispaccio n. 98393 in data 5 novembre 2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha chiarito che *“il servizio integrativo antincendio è un'attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere limitazioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell'attività”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 02 settembre 2021 - *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO** il foglio prot. n. 12638 del 7.04.2025 con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo – Settore Formazione, in riscontro alla richiesta formulata da questo Comando con foglio 25540 del 12.03.2025, ha indicato nelle previsioni del D.M. 2 settembre 2021 il percorso formativo del personale addetto allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio in porto;

VISTE le proprie Ordinanze n. 28 del 27.03.2012, n. 01 del 15.01.2013 e n. 127 del 29.12.2015 con cui è stato approvato e modificato il Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali o complementari e limitrofi ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Palermo;

RITENUTO dover integrare la disciplina del servizio integrativo antincendio portuale al fine di renderla coerente agli sviluppi normativi;

SENTITI il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Autorità di Sistema Portuale e il Chmico del Porto (tavolo tecnico del 10 novembre 2025), nonché i rappresentanti delle ditte abilitate al Servizio Integrativo Antincendio che operano nell'ambito del Circondario marittimo di Palermo (tavolo tecnico del 17.12.2025),

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso *"Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali o complementari limitrofi ricadenti sotto la giurisdizione del circondario marittimo di Palermo"*.

Articolo 2

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le proprie Ordinanze n. 28 del 27.03.2012, n. 01 del 15.01.2013 e n. 127 del 29.12.2015 con cui è stato approvato e modificato il Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali o complementari e limitrofi ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Palermo.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Palermo, (vds data registrazione)

Il COMANDANTE

C.V. (CP) Michele MALTESE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE MALTESE

In Data/On Date:

martedì 23 dicembre 2025 16:30:49



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NEGLI AMBITI PORTUALI E COMPLEMENTARI LIMITROFI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALERMO

TITOLO 1

Articolo 1

(Finalità del servizio e campo di applicazione)

1. Il servizio integrativo antincendio portuale è finalizzato alla sicurezza delle navi e delle strutture portuali ivi ormeggiate. Esso consiste nella vigilanza, nella scoperta, nell'allarme e nel primo soccorso in caso di incendio a bordo delle navi in sosta nel Porto di Palermo e/o nelle strutture portuali ove ha luogo l'interfaccia nave – porto (port facility).
2. Il servizio ha lo scopo di integrare l'opera del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui rimangono comunque affidate le competenze in materia di soccorso pubblico e di contrasto degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi previste dalle vigenti disposizioni, nonché di direzione tecnica delle operazioni antincendio previste dall'articolo 26, commi 5 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi, le limitazioni e le modalità di espletamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Palermo.
4. Il servizio deve essere fornito nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento e dalle altre vigenti regolamentazioni locali, nonché quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima.
5. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima può sempre disporre l'impiego del personale addetto al servizio integrativo antincendio, sotto la direzione tecnica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 2

(Obbligatorietà del servizio)

1. Il servizio di vigilanza antincendio sulle navi e sui galleggianti che movimentano merci pericolose nell'ambito del Circondario marittimo di Palermo è reso obbligatorio nei casi descritti negli articoli che seguono.
L'Autorità marittima si riserva la facoltà di imporre il servizio di vigilanza antincendio nei seguenti casi:
 - a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
 - b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità" o nel prescritto parere dei Vigili del fuoco;

Articolo 3

(Affidamento del servizio)

1. Il servizio integrativo antincendio può essere svolto esclusivamente dai soggetti, individuati dall'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850 e ss.mm.ii. e, in particolare da Società, Ditte, Cooperative, Associazioni pubbliche o private (nel seguito del presente regolamento indicate come "*organismi*" e o imprese), debitamente autorizzate ai sensi citata legge ed a norma delle presenti disposizioni.
2. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, per l'espletamento del servizio antincendio è fatta salva la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287 del 1990. Le imprese portuali che intendono avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio in autoproduzione ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 272/1999, devono essere debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 ed a norma delle presenti disposizioni.
3. Quando le imprese portuali svolgono simultaneamente operazioni portuali e servizio integrativo antincendio per conto proprio, i lavoratori da occupare in tale attività devono essere distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali. In ogni caso ai fini della sicurezza portuale, condizione indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione all'espletamento del servizio integrativo antincendio in autoproduzione da parte dell'impresa portuale è che questo non produca effetti negativi sulle prestazioni di lavoro portuale e viceversa.
4. Il personale addetto al servizio integrativo antincendio (c.d. "guardia ai fuochi") deve essere socio o dipendente degli organismi-imprese di cui ai precedenti commi.
5. Il servizio integrativo antincendio può essere svolto esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Palermo ed iscrizione nei pertinenti registri ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale o, limitatamente ai sedimi non ricompresi nell'ambito della giurisdizione della predetta Autorità, nei registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Il servizio non può in alcun caso essere svolto in forma individuale.
6. Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il servizio integrativo di vigilanza antincendio per conto terzi può sempre essere svolto anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 18 c. 4 del Decreto legislativo 139/2006, a titolo oneroso secondo le tariffe determinate dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4

(Concorrenza, oneri e tariffe)

1. Il servizio integrativo antincendio conto terzi è reso in regime di libera concorrenza dagli organismi – imprese preventivamente autorizzati.
2. Gli oneri del servizio sono a carico del soggetto richiedente (Comandante / Armatore / Raccomandatario / Agente della nave ormeggiata in porto, responsabile dell'impresa portuale o rappresentante del caricatore / ricevitore che richiede la vigilanza antincendio a merci depositate in banchina, etc.).
3. Le tariffe sono libere e devono essere rese pubbliche. A tal fine, ogni organismo autorizzato ha l'obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto di Palermo e all'Autorità di Sistema Portuale il tariffario dettagliato per ogni prestazione ed ogni successiva variazione. I compensi devono essere comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto collettivo nazionale "Guardia ai fuochi". L'Autorità Marittima provvederà alla pubblicazione delle tariffe mediante affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. In nessun caso gli oneri del servizio potranno essere posti a carico dell'Autorità Marittima, nemmeno qualora l'impiego del personale e dei mezzi sia stato disposto dalla

stessa per ragioni di sicurezza o emergenza e nemmeno a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per il materiale impiegato e per eventuali danni subiti. Rimane ovviamente ferma, per l'organismo o l'impresa intervenuta, la facoltà di rivalsa secondo legge sugli eventuali responsabili dell'evento che ha determinato l'emergenza, laddove individuati.

TITOLO 2 – Disciplina delle autorizzazioni

CAPO 1 – Requisiti per l'autorizzazione di organismi ed imprese

Articolo 5

(Disposizioni generali per l'autorizzazione degli organismi e delle imprese)

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n. 850, l'esercizio del servizio integrativo antincendio è soggetto ad autorizzazione annuale, sussistendo i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, ed acquisito il conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo.
2. Per ottenere la predetta autorizzazione i legali rappresentanti degli organismi e delle imprese devono ottenere l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 68 del codice della navigazione tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale quando operano nella circoscrizione territoriale della stessa Autorità, dalla Capitaneria di Porto di Palermo negli altri casi.
3. Al fine del mantenimento dell'autorizzazione, i legali rappresentanti degli organismi e delle imprese autorizzate dovranno produrre con cadenza annuale ed entro i termini previsti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa. Nel caso in cui tale dichiarazione non sia fornita, l'efficacia dell'autorizzazione è immediatamente sospesa fino al deposito del predetto documento che sarà opportunamente sottoposto a verifica di tutti o parte dei requisiti dichiarati. Di tale sospensione è data notifica all'organismo o all'impresa, unitamente ad un termine perentorio per l'ottemperanza, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione sarà revocata.
4. L'Autorità Marittima, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, potrà comunque procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati, ed il venir meno anche di uno di essi comporterà l'immediata sospensione dell'autorizzazione. Di tale sospensione sarà data notifica all'organismo interessato, unitamente ad un termine perentorio per il ripristino dei requisiti, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione sarà revocata.

Articolo 6

(Sede)

1. Ogni organismo o impresa autorizzato deve avere sede legale nel territorio dello Stato e deve disporre di una sede operativa (di servizio) in prossimità dell'ambito portuale, dotata di locali adatti e spazi sufficienti per il rimessaggio dei mezzi, delle apparecchiature e delle dotazioni collettive e individuali, quando non in uso, nonché per lo stoccaggio dei materiali consumabili. Dovrà altresì disporre, ferma restando la possibilità di esternalizzazione delle attività, di spazi esterni idonei per l'addestramento del proprio personale all'uso delle dotazioni antincendio, muniti delle attrezzature necessarie per l'accensione di fuochi controllati e l'uso di manichette e di estintori portatili di diversa tipologia.
2. La sede operativa deve essere dotata di almeno due sistemi di comunicazione distinti, tra cui una linea telefonica ed un apparato radio VHF/FM in grado di ricevere e trasmettere sulle frequenze della banda marittima, e in particolare, sul canale 16 di soccorso e sul canale 12.

3. L'ubicazione della sede, o delle sedi, nel caso in cui vi siano una sede amministrativa ed una operativa separate, ed ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata alla Capitaneria di porto di Palermo. La sede – o le sedi – devono essere rese disponibili per ogni ispezione o controllo da parte della Capitaneria di porto e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7

(Consistenza organica e dotazioni)

1. Gli organismi e le imprese devono essere dotati di un organico di consistenza sufficiente a disimpegnare efficacemente il servizio, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capo 3 del presente regolamento, in relazione alle esigenze di sicurezza ed in funzione della tipologia di traffico e delle attività portuali, con particolare riferimento alle attività che integrano un rischio incendio (rifornimenti, lavori e manutenzioni navali con uso di fiamme o di fonti termiche etc.).
2. Gli organismi e le imprese ed il rispettivo personale devono essere dotati dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per svolgere efficacemente il servizio, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

(Capo Servizio)

1. Al fine di organizzare e dirigere il servizio e sovrintendere al personale dipendente, ogni organismo ed ogni impresa deve nominare almeno un Capo Servizio, comunicandone nominativo e recapito per un pronto contatto alla Capitaneria di porto Palermo.
2. Il Capo Servizio è responsabile dell'efficiente organizzazione e del corretto svolgimento del servizio da parte delle guardie ai fuochi nonché dell'applicazione delle norme presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili.

Articolo 9

(Obblighi in materia di sicurezza)

1. Il datore di lavoro di ogni organismo e di ogni impresa, come definito all'art. 2 del Decreto Legislativo 81/2008, avvalendosi della propria organizzazione di sicurezza, deve garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare e non esclusivo riferimento a:
 - valutazione e mitigazione dei rischi per le guardie ai fuochi dipendenti nello svolgimento del servizio, tenuto conto delle caratteristiche locali, dei traffici e delle attività portuali locali;
 - informazione e formazione specifica del proprio personale, con particolare ma non esclusivo riferimento al rischio incendio elevato, ed addestramento periodico per il mantenimento degli standard minimi di competenza e di efficienza;
 - controllo e manutenzione periodica di mezzi, apparecchiature, materiali, dotazioni collettive e individuali.

CAPO 2 – Requisiti per l'autorizzazione delle guardie ai fuochi

Articolo 10

(Disposizioni generali)

1. Per poter svolgere il servizio di guardia ai fuochi, il personale dipendente dagli organismi e delle imprese di cui al precedente articolo 3 deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante della Capitaneria di porto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità riportati al successivo articolo 12, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo.
2. Per ottenere la predetta autorizzazione il personale degli organismi interessati deve presentare alla Capitaneria di porto, per il tramite del proprio datore di lavoro, apposita

istanza in bollo, conforme al modello in allegato 1 al presente Regolamento, corredata della documentazione prevista ed indicata nello stesso modello di istanza.

3. Il personale risultato idoneo alla verifica dei requisiti indicati al precedente comma 1, è iscritto come guardia ai fuochi nella pertinente sezione del Registro tenuto dall'Autorità Marittima.

Articolo 11

(Interventi coordinati)

1. E' consentito l'intervento di più organismi o imprese per una stessa prestazione d'opera previa predisposizione di uno specifico piano operativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, al fine di assicurare la continuità del servizio integrativo antincendio in circostanze particolari in cui non è sufficiente il ricorso alle sole risorse delle imprese operanti nel Circondario marittimo di Palermo.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, su richiesta motivata del soggetto che intende avvalersi della prestazione d'opera, la Capitaneria di Porto di Palermo, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, potrà autorizzare l'impiego, nell'ordine, dei seguenti operatori:
 - a. "Guardie ai fuochi" iscritte nel registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Palermo ma non dipendenti da imprese iscritte nei registri tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale o di questa Capitaneria di Porto;
 - b. "Guardie ai fuochi" regolarmente iscritte nei registri di altri porti d'Italia, previo nulla osta della competente Autorità Marittima.

Articolo 12

(Requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica per il rilascio dell'autorizzazione alle guardie ai fuochi)

1. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di guardia ai fuochi è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
 - b. aver compiuto 18 anni di età e non aver raggiunto i limiti di età per il trattamento di quiescenza;
 - c. essere in possesso di sana e robusta costituzione e di idoneità alla mansione specifica, risultante da certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente dell'organismo di appartenenza ovvero altro Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
 - d. avere assolto agli obblighi scolastici ed aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - e. saper nuotare e vogare, come risultante da attestazione rilasciata da un'Autorità Marittima;
 - f. non aver subito condanne per i reati previsti dall'articolo 238 punto 4) del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione (parte marittima), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - g. avere il domicilio nel Comune di Palermo o nei comuni limitrofi;
 - h. aver:
 - prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per una durata di almeno 12 mesi come volontario, ovvero, nel caso di servizio di leva, aver completato la ferma prevista al momento della chiamata, ovvero,
 - prestato servizio nella Marina Militare – avendo completato la ferma prevista al momento della chiamata o contratta all'atto dell'arruolamento – (limitatamente al personale appartenente alle categorie Nocchieri, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Nocchieri di porto, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni o a bordo delle navi, ovvero,
 - prestato servizio nella marina mercantile, avendo completato almeno 12 mesi di navigazione a bordo di navi mercantili o da passeggeri con una delle seguenti qualifiche: Ufficiale di coperta o di macchina, Marinaio, Tankista su navi cisterna

(petroliere, chimichiere o gasiere), Operaio Motorista, Operaio meccanico, Frigorista, Elettricista. Il periodo di imbarco è ridotto a mesi 6 per coloro che hanno effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi delle convenzioni internazionali STCW 78/95;

- i. aver frequentato il corso formativo di cui all'allegato III – tipologia 3-FOR previsto dal D.M. 2 settembre 2021 *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D. Lvo 9 aprile 2008 n. 81”*;
 - j. avere una buona conoscenza della lingua inglese con particolare riferimento ai termini tecnici navali. Tale conoscenza verrà accertata nel corso dell’esame di cui alla lettera j;
 - k. aver sostenuto con esito favorevole la prova preselettiva ed un esame teorico-pratico secondo il programma di esame e le modalità indicate nel successivo articolo 13, dinanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto e composta da: un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto di grado non inferiore a Tenente di Vascello, un funzionario designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, dal Consulente Chimico del porto di Palermo. Al riguardo si specifica che sarà di massima tenuta una sessione di esame ogni anno, indicativamente nei mesi di marzo-aprile.
2. Le guardie ai fuochi che hanno superato l’esame e che sono quindi state iscritte nei predetti Registri, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 2 (due) mesi ad un’altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Tale periodo deve essere adeguatamente documentato mediante specifica attestazione sottoscritta da chi ha svolto l’attività di indottrinamento, corredata dei rapporti di servizio svolti in affiancamento.
 3. Il personale autorizzato ed iscritto come guardia ai fuochi nei registri di un altro Compartimento Marittimo che intenda iscriversi presso il Compartimento marittimo di Palermo sarà esonerato dai requisiti di cui al comma 1 ad eccezione dei punti “e”, “f”, “g” nonché all’esame di cui alla lettera “k” e potrà dimostrare di aver completato l’affiancamento di cui al comma 2 precedente mediante attestazione rilasciata dalla competente Capitaneria di porto. All’atto dell’iscrizione nei registri del Compartimento Palermo sarà richiesta la cancellazione dai registri di provenienza.

Articolo 13

(Esame d’ammissione)

1. L’esame di ammissione di cui al precedente articolo, comma 1 lettera “k”, è finalizzato ad accertare il possesso, da parte dell’aspirante guardia ai fuochi, di capacità e conoscenze tecniche adeguate al servizio che si intende espletare e si articola in una prova preselettiva ed in un esame teorico-pratico.
2. La prova preselettiva che sarà ritenuta superata in caso di risposta esatta ad almeno 18 test, è finalizzata ad accertare le conoscenze generali dei candidati in materia di prevenzione e lotta degli incendi e consiste nella risoluzione di un test con trenta domande (a risposta multipla e a risposta ‘vero/falso’), sui seguenti argomenti:
 - a. combustione, con riferimento a nozioni fondamentali sulla chimica e la fisica del fuoco (principi di base, parametri fisici della combustione delle sostanze solide, liquide e gassose; efficacia delle sostanze estinguenti, in relazione al tipo di incendio, etc.)
 - b. classi di incendio ai sensi della normativa comunitaria;
 - c. classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche e pericoli intrinseci;
 - d. rischi potenziali per persone e per l’ambiente marino in caso di incendio e nel corso delle operazioni antincendio;
 - e. prevenzione degli incendi (misure specifiche per la prevenzione degli incendi, norme comportamentali per prevenire gli incendi a bordo delle navi e negli ambiti

portuali, controlli e precauzioni durante le operazioni di bunkeraggio, controlli e precauzioni durante i lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi, controllo degli ambienti di lavoro, verifiche e manutenzione degli equipaggiamenti antincendio);

- f. misure di protezione passiva (distanze di sicurezza, compartimentazione delle navi, compartimentazione tagliafuoco e resistenza al fuoco di materiali ed elementi strutturali di bordo, vie di sfuggita);
 - g. misure di protezione attiva (principali sistemi antincendio fissi e mobili in uso in campo marittimo e portuale, sistemi di rilevazione e di allarme, segnali di sicurezza e di emergenza);
 - h. procedure di sicurezza e di emergenza (piano di emergenza contro gli incendi, procedure da adottare in caso di scoperta di un incendio, procedure da adottare in caso di allarme, piano di evacuazione e modalità di evacuazione, procedure da adottare in caso di incendio a bordo in funzione dei vari locali coinvolti (incendio negli alloggi, incendio nelle stive, incendio nelle cisterne del carico o nelle casse nafta, incendio nel locale apparato motore), procedure e precauzioni per l'ingresso in spazi chiusi e in locali con atmosfere tossiche e/o esplosive, procedure di chiamata dei servizi di soccorso, procedure per la collaborazione con il Corpo Nazionale dei VV.F. in caso di intervento);
3. L'esame teorico-pratico è finalizzato a verificare la conoscenza dei candidati in materia di sistemi antincendio e di tecniche di lotta contro gli incendi, nonché a verificare l'effettiva capacità dell'aspirante guardia ai fuochi di impiegare correttamente le attrezzature e le dotazioni antincendio. A tal fine ai candidati potrà essere richiesto di:
- a. descrivere correttamente i principali impianti fissi e di spiegarne compiutamente il funzionamento ed i rischi connessi al loro impiego, anche mediante una simulazione a bordo di navi per verificare la predisposizione e la stesura delle attrezzature antincendio.
 - b. dimostrare di conoscere e saper utilizzare correttamente:
 - i. estintori portatili, scaricando con le corrette manovre uno o più estintori di diverso tipo su fuochi controllati;
 - ii. autorespiratori e maschere antigas, indossando ed azionando correttamente tali dispositivi;
 - iii. manichette antincendio, impiegando con le corrette manovre un idrante e la lancia a getto variabile;
 - iv. i dispositivi di protezione individuali previsti;
 - c. dimostrare di saper eseguire e sciogliere i principali nodi in uso in campo marittimo.
- Nel corso della prova pratica, al candidato saranno rivolti, in forma orale, ulteriori quesiti specifici sugli argomenti d'esame indicati al precedente comma 2 nonché sulle norme ed ordinanze emanate in materia di sicurezza portuale dalla Capitaneria di porto di Palermo.

Articolo 14

(Cancellazione del personale dal registro)

1. La cancellazione dai registri del personale iscritto ai sensi del comma precedente avviene:
- a. a domanda dell'interessato;
 - b. per decesso;
 - c. per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, indicati al successivo articolo 12, ad eccezione dell'età;
 - d. per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge per il collocamento a riposo;
 - e. per gravi motivi disciplinari ai sensi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1255 del codice della navigazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'abbandono del posto di guardia ai fuochi, lo svolgimento del servizio in

condizioni di alterazione psicofisica indotta dal consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, violazioni gravi o ripetute delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle attività nei porti nonché delle Ordinanze dell'Autorità Marittima.

CAPO 3 – Disciplina del servizio

Articolo 15

(Regolamento interno)

1. Ogni organismo ed ogni impresa deve dotarsi di un proprio regolamento interno al fine di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, come minimo, i seguenti aspetti:
 - organico e mansionario, suddiviso per ruoli amministrativi ed operativi;
 - divise del personale ed insegne di riconoscimento per i propri mezzi;
 - mezzi, apparecchiature materiali e dotazioni, incluse le dotazioni individuali delle guardie ai fuochi, necessarie per lo svolgimento del servizio e relative verifiche e manutenzioni periodiche per garantirne l'efficienza;
 - organizzazione del servizio (turnazioni, comunicazioni, rapporti di servizio, affiancamento di nuovo personale, addestramento periodico, etc.).
2. Copia del predetto regolamento ed ogni successiva variazione o integrazione deve essere presentata alla Capitaneria di porto di Palermo.

Articolo 16

(Divisa delle guardie ai fuochi)

1. Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà indossare la propria divisa, in materiale antistatico, riconosciuta idonea dall'Autorità Marittima, composta da:
 - tuta (pantaloni e giubba) di colore blu, recante su entrambi lati la scritta ben visibile "GUARDIA AI FUOCHI" con strisce riflettenti ad alta visibilità – DPI III cat.;
 - fascia rossa al braccio con l'indicazione del servizio prestato;
 - maglietta tipo "polo" ignifuga di colore rosso;
 - giubbotto invernale ignifugo di colore blu recante su entrambi lati la scritta ben visibile "GUARDIA AI FUOCHI" con strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - un casco protettivo da vigile del fuoco, di colore rosso, di tipo approvato analogo a quello in uso nel Corpo dei Vigili del Fuoco, con visiera e strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - un sottocasco ignifugo;
 - un elmo protettivo del tipo da cantiere;
 - stivali antincendio da vigile del fuoco – DPI III cat.;
 - guanti protettivi isolanti – DPI III cat.;
2. Un emblema distintivo, con il logo dell'organismo o dell'impresa e la dicitura "Servizio integrativo antincendio" deve essere applicato:
 - sulla maglietta, all'altezza del petto, a sinistra;
 - sulla casacca e sul giubbotto;
 - sul casco, sulla parte frontale.

La dicitura "Servizio integrativo antincendio" deve essere applicata in corrispondenza del dorso, all'altezza delle spalle, sulla maglietta, sulla casacca e sul giubbotto.

Articolo 17

(Mezzi, apparecchiature e dotazioni minime per organismi ed imprese)

1. E' fatto obbligo ad ogni organismo e ad ogni impresa di mantenere nella pronta disponibilità le seguenti attrezzature minime:
 - a. idoneo mezzo antincendio con almeno 2000 litri di riserva idrica;
 - b. gruppo elettrogeno portatile con faro di illuminazione (che può essere sostituita da torre faro in dotazione al mezzo antincendio);

- c. n. 10 estintori a polvere almeno da 6 Kg – Classe di fuoco 55A 233 B C;
 - d. n. 6 estintori a CO2 almeno da 5 Kg – Classe di fuoco 113 B;
 - e. n. 1 estintore carrellato a polvere da 50 Kg – Classe di fuoco A B C;
 - f. almeno n. 4 completi antifiama (giacca, pantaloni, guanti) – DPI III cat.;
 - g. almeno n. 4 autorespiratori con relativa bombola d'aria provvisto di doppia utenza e doppia maschera;
 - h. transenne (ovvero nastro segnaletico) e cartelli segnalanti pericoli, divieti e comportamenti al fine delimitare la zona rossa di intervento;
 - i. 300 litri di riserva di liquido schiumogeno di tipo sintetico per incendi di classe A (standard NFPA 18:2017) e 300 litri di riserva per incendi di classe B (standard EN 1568:2018) utilizzabili con acqua di mare in confezioni tali da consentire il pronto utilizzo;
 - j. almeno n. 2 miscelatori di linea UNI 45 con portata non inferiore a 200 litri/minuto a 5 bar con regolatore di percentuale schiumogeno;
 - k. almeno n. 2 lance schiuma UNI 45 a media espansione;
 - l. motopompa barellabile autoadescante con portata di almeno 500 litri/min con prevalenza 70 metri dotato di tubo di aspirazione di lunghezza adeguata;
 - m. monitor antincendio portatile con portata almeno di 2000 litri al minuto. Se il monitor è carrellato deve essere previsto un idoneo mezzo per il trasporto, diverso dal mezzo antincendio;
 - n. n. 4 coperte antifiama ignifughe;
 - o. Cesoia isolante dielettrica con almeno n. 1 paio di guanti dielettrici classe 2;
 - p. n. 2 tute antiacido complete di guanti, calzari e visiera (solo per eventuale servizio su navi o in aree ove sia individuato il rischio di esposizione ad agenti chimici);
 - q. guanti in butile per protezione chimica n. 2;
 - r. n. 10 tubazioni antincendio flessibile 20 m UNI 45;
 - s. n. 10 tubazioni antincendio flessibile 20 m UNI 70;
 - t. n. 2 riduttori/divisori UNI 70/45 con saracinesca;
 - u. n. 2 divisori UNI 45;
 - v. n. 2 divisori UNI 70;
 - w. almeno n. 4 lance a getto variabile UNI 45;
 - x. almeno n. 1 lancia a getto variabile UNI 70;
 - y. corde per legature e fissaggi vari diametri resistenti al fuoco;
 - z. almeno n. 2 tute termoriflettenti complete;
 - aa. ascia modello VVF;
 - bb. mazza da 6 Kg.
2. La verifica del possesso e dell'idoneità di tali attrezzature/materiali sarà fatta al momento dell'iscrizione, da una commissione composta da personale della Capitaneria di Porto e personale appartenente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
 3. L'Autorità Marittima, eventualmente con il concorso del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si riserva la facoltà di eseguire periodicamente, anche senza nessun preavviso, visite mirate alla verifica del possesso e del mantenimento in efficienza delle citate attrezzature e o materiali.
 4. Dette dotazioni dovranno comunque essere adeguate in ogni tempo alle eventuali esigenze che dovessero presentarsi, a giudizio dell'Autorità Marittima, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
 5. Le dotazioni di cui sopra dovranno essere depositate e di pronto utilizzo in un deposito in prossimità delle zone di intervento.

Articolo 18

(Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi)

1. Sulla base delle indicazioni tecniche del Comando Provinciale VV.F., il datore di lavoro di ogni organismo e di ogni impresa deve assicurare che ogni guardia ai fuochi

dipendente sia provvista delle seguenti dotazioni e le utilizzi come appropriato nello svolgimento del servizio:

- i. una lampada elettrica portatile atex;
- ii. un apparato VHF/FM portatile antideflagrante, in grado di ricevere e trasmettere sulle frequenze della banda marittima, e in particolare, sul canale 16 di soccorso e sul canale 12;
- iii. una imbracatura di sicurezza con corda di recupero e salvataggio;
- iv. una maschera antigas con filtro polivalente;

Articolo 19

(Composizione minima delle squadre)

1. Ogni squadra in servizio integrativo antincendio, durante il servizio dovrà avere al seguito le dotazioni indicate al precedente articolo 18 e dovrà rispettare la seguente composizione minima:
 - a. **per vigilanza durante operazioni di bunkeraggio di liquidi combustibili a mezzo autocisterna**
 - i. una squadra di almeno due operatori attrezzata con:
 - ii. una motopompa, pronta all'uso con adeguato numero di manichette e lance;
 - iii. almeno due estintori portatili a polvere o ad anidride carbonica;
 - b. **per vigilanza durante operazioni di bunkeraggio di liquidi infiammabili**
 - i. una squadra di almeno 4 persone, attrezzata con:
 - ii. un'autobotte con serbatoio di almeno 2000 litri;
 - iii. una motopompa pronta all'uso, corredata di manichette in numero adeguato di manichette e lance;
 - iv. almeno due estintori a polvere o a CO₂;
 - v. almeno 50 litri di schiumogeno di immediata disponibilità, con relativa attrezzatura;
 - vi. vestizione con completo antifiama più almeno una coperta di materiale ignifugo;
 - vii. un autorespiratore a doppia utenza per ogni operatore.
 - c. **per vigilanza durante lavori con fiamma o con uso di fonti termiche a bordo di navi:**

dovranno essere osservate le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento per lavori a bordo con uso fiamma, approvato con l'Ordinanza n. 104/2016 in data 21.10.2016 della Capitaneria di Porto di Palermo e altresì:

 - i. tutte le prescrizioni di cui al precedente punto b;
 - ii. n. 2 estrattori di sicurezza per i lavori di tipo C contemplati dalla citata Ordinanza 104/2016.
2. La composizione delle squadre, e le attrezzature e dotazioni collettive ed individuali elencate nei precedenti articoli possono essere aumentate a giudizio dell'Autorità Marittima, d'intesa o su indicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo.
3. Per i casi non previsti nel presente articolo, le misure da adottare saranno indicate di volta in volta dall'Autorità Marittima, d'intesa con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il consulente chimico del porto.

Articolo 20

(Obblighi delle guardie ai fuochi)

1. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi al servizio all'orario previsto, nonché ogni qualvolta sia richiesto dall'Autorità Marittima per necessità connesse alla sicurezza delle navi presenti in porto e delle aree portuali.
2. Nello svolgimento del servizio le guardie ai fuochi sono tenute:
 - a. ad indossare la prevista divisa e a mantenere sempre un contegno serio, corretto e responsabile, svolgendo scrupolosamente i compiti che gli sono affidati;

- b. ad avere al seguito le proprie dotazioni individuali e quelle previste in relazione al tipo di servizio;
 - c. a presentarsi al comando della nave o al responsabile dell'area ove deve essere reso il servizio prima dell'inizio delle operazioni, a verificare l'efficacia dei mezzi di comunicazione e ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sotto il profilo del rischio di incendio prima di dichiararsi pronte all'inizio del servizio;
 - d. a rispettare le norme di sicurezza di bordo ed il regolamento di sicurezza del porto, oltre alle norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza. In particolare, qualora sia necessario accedere alle aree soggette a vigilanza di *security*, dovranno farsi riconoscere dal personale di security addetto al controllo degli accessi. Nel caso di servizio a bordo di navi non conosciute, le guardie ai fuochi dovranno richiedere al personale di bordo ogni opportuna informazione circa l'ubicazione delle stazioni antincendio di bordo e dei locali pericolosi nonché circa l'ubicazione ed il funzionamento degli impianti antincendio di bordo;
 - e. a non lasciare il posto di servizio fino a lavoro ultimato e, se il servizio dovesse prolungarsi oltre la durata del loro turno, ad attendere di essere rilevate dalle guardie ai fuochi della squadra subentrante, avendo cura di passare tutte le consegne e le informazioni relative al servizio in corso;
 - f. a segnalare al comando di bordo (Comandante / Primo Ufficiale / Ufficiale di guardia) ogni inconveniente rilevato che possa diminuire le condizioni di sicurezza o determinare un rischio per l'ambiente marino e, qualora l'inconveniente non sia eliminato prontamente, ad informare l'Autorità Marittima. Tali eventi dovranno essere riportati anche nel rapporto di servizio di cui al successivo articolo 22;
 - g. a segnalare immediatamente all'Autorità Marittima qualsiasi evento, anche accidentale, che possa compromettere il sicuro svolgimento delle operazioni in corso o che possa costituire un rischio per la sicurezza delle navi, delle strutture e impianti portuali o causare un inquinamento. Tali eventi dovranno essere riportati anche nel rapporto di servizio;
 - h. a dare immediato allarme in caso di incendio, informando senza ritardo l'Autorità Marittima ed il servizio di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - i. ad adottare, in caso di incendio, i primi interventi di emergenza in collaborazione con il comando di bordo, in attesa delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, e comunque senza eccedere i limiti delle effettive sicure potenzialità;
 - j. a collaborare con il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, attenendosi alla direzione tecnica del dirigente della squadra di soccorso;
 - k. a riportare dettagliatamente nel rapporto di servizio le circostanze indicate nelle precedenti lettere da f ad i ed ogni altro fatto ritenuto rilevante;
 - l. a provvedere ad un'accurata sorveglianza in materia di antinquinamento e a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, anche potenziale, alla Capitaneria, all'Autorità di Sistema Portuale e a tutti i soggetti interessati alla movimentazione del carico.
3. Per svolgere con profitto i compiti assegnati le guardie ai fuochi hanno l'obbligo, al momento dell'inizio del servizio su nave non conosciuta, di prendere cognizione, coadiuvati dal personale di bordo, dell'ubicazione della centrale antincendio, della sala radio, delle postazioni di guardia del personale di bordo, delle sale e del funzionamento degli impianti antincendio di bordo al fine di fornire un utile contributo in caso di incidente.
4. nell'espletamento del servizio di vigilanza antincendio, in considerazione della particolare tipologia di attività espletata, le guardie ai fuochi sono altresì tenute a osservare le consegne di massima
- a. provvedere al preventivo transennamento del tratto di banchina interessato dalle operazioni ed alla apposizione della opportuna segnaletica;
 - b. accertarsi preventivamente che siano rispettate le condizioni previste nell'autorizzazione al bunkeraggio e, in particolare, che:

- i. siano rispettate le distanze di sicurezza previste e che non siano in corso nelle vicinanze operazioni commerciali o lavori con uso di fiamma o di fonti termiche;
- ii. che sia disponibile e pronto il servizio antinquinamento.

Articolo 21

(Turni di servizio)

1. La vigilanza antincendio dovrà essere organizzata in turni di guardia, articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata dell'operazione per cui è stato richiesto il servizio. La durata di ogni singolo turno di guardia non potrà eccedere le previsioni di legge e contrattuali di comparto in materia di orario di lavoro.

Articolo 22

(Rapporti di servizio)

1. Al termine di ogni prestazione o, in caso di prestazioni che richiedano più turni di servizio, al termine di ogni turno di servizio, ogni capo squadra dovrà compilare un rapporto di servizio conforme al modello in Allegato 3 al presente Regolamento.
2. Il suddetto rapporto dovrà essere vistato dal Comandante o dal Primo Ufficiale di Coperta della nave sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza, ovvero dal datore di lavoro o suo rappresentante in caso dei servizi resi in regime di autoproduzione ai sensi del precedente articolo 3.
3. Copia del rapporto di servizio dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto, entro 24 ore dal termine del servizio stesso e con immediatezza, invece, qualora siano state annotate delle irregolarità o delle infrazioni alle norme di sicurezza.
4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali irregolarità o infrazioni alle norme di sicurezza dovranno essere immediatamente riportate, anche vie brevi, all'Autorità Marittima, al Comando di bordo ed al datore di lavoro, e dettagliate nel rapporto di servizio.

Palermo, _____

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele MALTESE**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE MALTESE

In Data/On Date:

martedì 23 dicembre 2025 16:31:14